

Regime forfetario. Le novità contenute nel DDL bilancio 2020

In attesa dell'approvazione del disegno di legge di Bilancio 2020, ora all'esame del Senato, si analizzano brevemente le modifiche in arrivo alla disciplina del regime forfetario.

L'articolo 88 del DDL rubricato (Regime forfetario), innanzitutto, abroga dal 2020 l'articolo 1, commi da 17 a 22 della legge n.145 del 30 dicembre 2018 che prevedeva l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.

La disposizione, inoltre, interviene sulla disciplina del regime forfetario prevedendo:

- a) l'introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quale condizione di accesso al regime forfetario;
 - b) l'esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro;
 - c) la previsione di un regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica.
-

Dalla stretta sulle compensazioni alla nuova ripartizione degli acconti per i contribuenti soggetti agli ISA. Tutte le novità del decreto fiscale 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 il decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2020, approvato, “salvo intese” lo scorso 15 ottobre 2019, dal Consiglio dei ministri. Di seguito in temi toccati dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» in vigore dal 27 ottobre 2019.

Il testo consta di 60 articoli, suddivisi in 5 Capi. I primi quattro contengono norme di natura tributaria, mentre il Capo V contiene disposizioni eterogenee, emanate per esigenze indifferibili.

Parte dal Senato la corsa per l'approvazione della legge di bilancio 2020

Presentato al Senato della Repubblica il Disegno di legge n 1586, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

Lotteria degli scontrini, stabilite le regole per l'invio dei dati per le estrazioni e le modalità di dialogo tra registratori telematici e Agenzia

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 31 ottobre 2019, prot. n. 739122/2019 definite le regole tecniche affinché i registratori telematici e la procedura web, messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, siano in grado, a partire dal 1° gennaio 2020, di trasmettere i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali necessari alla partecipazione alla lotteria degli scontrini, a seguito di esplicita volontà del cliente manifestata con la comunicazione del proprio codice lotteria all'esercente.

Compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES). Nuovo aggiornamento per il software CIM17



COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO, NEI COMUNI DEL SISMA DEL CENTRO-ITALIA E NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

(Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni
Art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
Art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

Vedi anche: "Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Nuove istruzioni e nuovo software di compilazione" (aggiornamento al 09.03.2020)

Rilasciata una [nuova versione del software software CIM17 \(la 2.0.1 del 30.10.2019\)](#) al fine di prevede l'aggiunta dei comuni rientranti nella **Zes Adriatica** per gli investimenti a decorrere dal 3 settembre 2019.

Si ricorda che la comunicazione è necessaria per la

fruizione dei seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015);
- credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-*quater* del decreto legge n. 8 del 2017);
- credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).

Nel dettaglio il credito d'imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere:

- dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019, per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno;
- dal 7 aprile 2018 al 31 dicembre 2019, per gli investimenti effettuati nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;
- dalla data del DPCM istitutivo della Zona economica speciale al 31 dicembre 2020, per gli investimenti effettuati nelle ZES.

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d'imposta del quale è richiesta l'autorizzazione alla fruizione.

L'autorizzazione o meno alla fruizione del credito d'imposta è comunicata dall'Agenzia delle entrate in via telematica mediante un'apposita ricevuta. La ricevuta è resa disponibile nella sezione "Ricevute" dell'area autenticata dei Servizi Telematici dell'Agenzia delle entrate (<http://telematici.agenziaentrate.gov.it>), cui si accede

inserendo le credenziali di accesso (nome utente, password, codice PIN) .

Per trovare la ricevuta, si consiglia di selezionare la voce '*Ricerca ricevute*' e di impostare la ricerca inserendo nell'apposito campo il numero di protocollo telematico di ricezione della comunicazione (CIM 16 o CIM 17) presentata in via telematica all'Agenzia delle entrate. Nella sezione sono comunque specificati altri metodi di ricerca utilizzabili.

Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite *Entratel* o *Fisconline*, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta.

Nuovo modello e modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione dei *bonus*

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294](#), recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017](#)», pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

Normativa e prassi disciplina previgente:

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017](#), recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017](#)», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017:](#) con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'[articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18](#) – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d'imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all'agevolazione previsti

dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: *«AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili - Esemplicazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d'imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»*

**Adesione servizio di
consultazione delle fatture
elettroniche fino al 20
dicembre 2019**



L'articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha aggiunto i commi 5-*bis* e 5-*ter* all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevedendo che «*i file delle fatture elettroniche ... sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi*», e **disponendo un ampliamento dell'utilizzo delle informazioni contenute nelle suddette fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate**, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Pertanto, al fine di recepire dal punto di vista tecnico e infrastrutturale le prescrizioni del citato articolo 14 del decreto legge n. 124 del 2019 e considerata la necessità di definire con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali le "misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati", con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2019, prot. n. 738239](#), ampliando/prorogando il periodo transitorio, **prevista la possibilità di effettuare l'adesione servizio di Consultazione delle fatture elettroniche fino al 20 dicembre 2019**.

In pratica, gli operatori IVA o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture

elettroniche fino al 20 dicembre 2019.

Si ricorda che la modifica introdotta dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, consente la possibilità di utilizzare il patrimonio informativo contenuto nei file XML delle fatture elettroniche (e tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all'articolo 21 del D.P.R. 633/72) per tutte le funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria demandate al Corpo di Finanza dal D.Lgs. n. 68 del 2001, potenziando l'attività di contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario, quali ad esempio la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale. Inoltre, per una più generale finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, prodromica a meglio orientare l'attività ispettiva di natura amministrativa dell'Amministrazione finanziaria, la medesima possibilità di accesso all'intero set di dati presenti nelle fatture elettroniche viene consentita anche all'Agenzia delle Entrate, oltreché alla Guardia di Finanza.

Il testo aggiornato del punto 8-ter “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio” del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019 e del [30 ottobre 2019](#).

«8-ter – Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio

Al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, fino al 1° luglio 2019, data di disponibilità della funzionalità di adesione, e per il periodo previsto per effettuare l'adesione stessa (dal 1° luglio 2019 al 20 dicembre 2019), l'Agenzia delle entrate procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati. Al cessionario/committente consumatore finale, su richiesta, al termine del periodo transitorio saranno rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute. La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici

comporta la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio entro 60 giorni dal termine del periodo per effettuare l'adesione.».

Liquidazione IVA di gruppo e versamento rateizzato dell'IVA periodica omessa: il credito annuale non può essere riportato né compensato in via verticale se fondato su versamenti non ancora eseguiti, ma emerge solo con il pagamento delle rate

La risposta ad interpello prende in esame il caso della controllante che, nell'ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo, ha omesso il versamento del debito emerso nel primo trimestre 2018, successivamente oggetto di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con pagamento rateizzato in cinque anni. In presenza, nel quarto trimestre 2018, di un credito IVA di gruppo derivante dal trasferimento di eccedenze della controllata, la società

istante chiede se tale credito possa essere riportato al periodo successivo e utilizzato in compensazione interna o “verticale”, nonostante l’omesso versamento del debito periodico precedente.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’obbligo di versamento dell’imposta risultante dalle liquidazioni periodiche e dal meccanismo di determinazione del credito annuale di cui all’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In coerenza con tale assetto, il documento chiarisce che, nella dichiarazione annuale IVA e, per quanto qui rileva, nel quadro VW relativo all’IVA di gruppo, il credito annuale non può essere determinato tenendo conto di versamenti periodici omessi, ancorché oggetto di rateazione a seguito di controllo automatizzato. Rileva esclusivamente l’IVA periodica effettivamente versata, comprensiva della sola quota d’imposta corrisposta entro la data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario della stessa.

**Crediti per imposte dirette
(IRPEF, IRES e IRAP).
Necessaria la preventiva
presentazione della
dichiarazione da cui emerge
il credito per la**

**compensazione di importi
annui superiori a 5 mila
euro. Sanzione di euro 1000
per ogni tentativo di
compensazione di crediti non
utilizzabili**

**Lo slittamento delle compensazioni
orizzontali alla presentazione della
dichiarazione dei redditi**



L'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (**di seguito riportato**) rubricato: «*Contrasto alle indebite compensazioni*» modifica i presupposti per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta emergenti dalle **dichiarazioni relative alle imposte dirette**, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR.

La novella modifica i requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite

modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive. In particolare, introducono:

- **l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;**
- **l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.**

Quest'ultimo requisito si applicherà anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (**es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro**).

Si ricorda che l'articolo 17 del D.Lgs. 241 del 1997 disciplina la compensazione dei crediti. Al fine di compensare i crediti con i propri debiti, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, **per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.** Tale requisito (la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, per importi annui del credito superiori a 5 mila euro) **è proprio ciò che viene introdotto dalle disposizioni in commento per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette.**

Nel dettaglio, i **commi da 1 a 3** modificano i presupposti per

l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle **imposte dirette**, **allineandoli** ai presupposti vigenti per i crediti d'imposta emergenti dalle **dichiarazioni IVA**.

In particolare, il **comma 1** sostituisce l'ultimo periodo dell'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, al fine di **limitare** la possibilità di **compensare** per importi superiori a 5.000 euro annui **solo** a partire **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione**, già prevista per i crediti IVA, anche **per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive**. Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, "aggiungendo il requisito della preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, è possibile rendere ancora più efficace e tempestiva l'attività di controllo, in quanto, già in fase di ricezione del modello F24, è possibile stabilire se il credito compensato sia vistato e non superi il credito dichiarato; di conseguenza, è possibile scartare all'origine i modelli F24 che contengano compensazioni di crediti non vistati oppure eccedenti l'importo dichiarato, riducendo l'onere per il bilancio dello Stato in termini di spesa".

Il **comma 2** **estende a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione**, e non solo ai soggetti titolari di partita IVA, **l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche**, tramite F24. A tal fine è modificato l'articolo 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, **eliminando il riferimento ai soggetti titolari di partita IVA** di cui al comma 49 del medesimo articolo (**lettera a**)). Per effetto della modifica, la norma si applica quindi a tutti coloro che intendono avvalersi della compensazione. Tale **obbligo è esteso anche alle** "compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti

d'imposta per il **recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti** (es. rimborsi da modello 730 e **bonus 80 euro**)". (Così, *relazione illustrativa*).

Il **comma 3** chiarisce che le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**. Quindi, per i cd. "solari" con riferimento ai crediti che saranno indicati nei modelli "Redditi"2020, relativi al 2019. Pertanto, nel migliore dei casi lo *slittamento* sarà di 4 mesi e 10 giorni.

Il **comma 4** prevede che l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL possano definire **procedure di cooperazione rafforzata**, finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti tramite modello F24. Nell'ambito di tali procedure, gli istituti possono inviare all'Agenzia delle entrate **segnalazioni qualificate circa operazioni che presentano profili di rischio**, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure illustrate e ogni altra disposizione di attuazione sono definite con **provvedimenti** adottati d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle entrate e dai Presidenti dei suddetti Istituti.

I **commi 5 e 6**, introducono infine, a **decorrere** dalle deleghe di pagamento presentate **dal mese di marzo 2020**, una **specifica disciplina sanzionatoria** da applicare nei casi in cui venga individuato *un tentativo* di compensare crediti non utilizzabili.

A tal fine, il **comma 5** introduce un nuovo comma, il 49-*quater*, al citato articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Ai sensi del nuovo comma, qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-*ter* i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega

stessa entro il termine di **trenta giorni** e applica la **sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita** di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal successivo **comma 6**).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto il richiamato comma 49-ter nell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Il citato comma prevede che l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni **che presentano profili di rischio**. Se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega di pagamento è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 49-ter, con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018](#) (*in "Finanza & Fisco" n. 17/2018, pag. 1275*), le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per bloccare le deleghe di pagamento.

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni. L'agente della riscossione **notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno**

successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le disposizioni attuative.

Come anticipato, il successivo **comma 6** introduce un nuovo comma 2-ter all'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ai sensi del quale, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo, si applica la **sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita**. E' esplicitamente **esclusa l'applicazione della sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio, in caso di concorso di violazioni e continuazione** prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Naturalmente, rimangono sempre dovute le sanzioni previste per gli omessi versamenti o per le violazioni in materia di compensazioni previste dall'articolo 13 del D.Lgs. 471/97.

Il **comma 7** reca la norma di invarianza finanziaria, mentre il **comma 8** prevede la **decorrenza** delle nuove procedure ex nuovo comma 49-quater e **delle nuove sanzioni** a partire dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di **marzo 2020**.

Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «*disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*»

Art. 3

Contrasto alle indebite compensazioni

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241 , l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.».

2. All'articolo 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

a) le parole «di cui al comma 49» e le parole «alle ritenute alla fonte,» sono soppresse;

b) dopo le parole «attività produttive» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

4. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nell'ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all'Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure

di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti.

5. All'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 , dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: «49-quater. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.».

6. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 471 (1), dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo di cui all'articolo 37, comma 49-*ter*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Nota (1)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 15

Incompletezza dei documenti di versamento (1)

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

2. Il concessionario per la riscossione è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.

2-bis. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo di cui all'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 . *(Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, del DL 26/10/2019, n. 124. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, del DL n. 124/2019, tale aggiunta si applica alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020)*

(1) Articolo così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. q), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 (in **"Finanza & Fisco" n. 20/2015, pag. 1497**).

Cessazione d'ufficio della partita IVA e cancellazione dal Vies: inibita la compensazione

L'articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (**di seguito riportato**) **modifica** l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione dei crediti, **inserendo** tre nuovi commi (2-quater, 2-quinquies e 2-sexies) per **inibire della facoltà di compensazione dei crediti di cui appaiono formalmente titolari i destinatari** di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di **esclusione dalla banca dati** dei soggetti che effettuano **operazioni intracomunitarie**. La disposizione, "intende contrastare l'abuso del meccanismo degli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti titolari destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA, subordinando a specifiche verifiche l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta" (*Così, sintesi delle misure di contrasto all'evasione e alle frodi a cura del Mef*).

In particolare, l'articolo in esame dispone che, in deroga alla generale previsione ex articolo 8 dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, per i **contribuenti** a cui sia stato notificato provvedimento di **cessazione della partita IVA è esclusa la facoltà di avvalersi**, a partire dalla data di notifica del citato provvedimento, della **compensazione dei crediti** (comma 2-quater dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017](#) (in *"Finanza & Fisco" n. 12/2017, pag. 946*) ha dettato le regole per la chiusura delle partite IVA e per l'esclusione dalla banca dati VIES in caso di irregolarità o frodi. Il provvedimento stabilisce le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto dall'Agenzia per verificare l'esattezza e la completezza dei dati forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini IVA e per individuare le eventuali frodi. Nel dettaglio, previsto che entro sei mesi dall'attribuzione della partita IVA o dall'iscrizione al VIES (la banca dati europea dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie) l'Agenzia delle Entrate valuta l'eventuale presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o incongruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni. Per gli operatori individuati sulla base dell'analisi del rischio scattano i controlli periodici che possono essere sia formali sia sostanziali, per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati al momento dell'attribuzione della partita IVA o dell'iscrizione al VIES. Se a seguito dei controlli un operatore economico risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l'Agenzia notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita IVA, indebitamente richiesta o mantenuta. Di conseguenza, la stessa partita IVA sarà esclusa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES). Per gli operatori economici che, a seguito dei controlli, risultano aver effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA scatta il provvedimento di esclusione dal VIES. L'esclusione dalla banca dati europea si applica anche se l'operatore possiede i requisiti soggettivi e oggettivi. In ogni caso, il contribuente che ha subito un provvedimento di esclusione può richiedere, una volta rimosse le irregolarità, di essere nuovamente incluso nel VIES.

A tali contribuenti, come anticipato, è **inibita** la possibilità di utilizzare **i crediti in compensazione** nel modello F24 **a prescindere dalla loro tipologia e dall'importo** e **anche qualora non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA** oggetto del provvedimento. Il comma prosegue stabilendo inoltre che tale **esclusione rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata**. A questo proposito, nella relazione illustrativa ha evidenziato che **"i predetti crediti possono pertanto essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso** da parte del contribuente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, quali l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione successiva, con ciò consentendo un più efficace presidio da parte dell'Amministrazione finanziaria, motivato in ragione dei rilevanti profili di frode che hanno determinato l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 35, comma 15-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

Il nuovo comma 2-*quiquies* dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 prevede che anche i **soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie** a cui sia stato notificato il provvedimento di **esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie** (cancellazione dal Vies) **non possono avvalersi**, a partire dalla data di notifica, della **compensazione dei crediti IVA**. **Detta inibizione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.**

Si ricorda che in base al citato [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017](#) (in **"Finanza & Fisco"** n. 12/2017, pag. 946) che

fissa i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, nel caso in cui, dai controlli venga constatato che il soggetto, **sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi** previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, abbia comunque consapevolmente **effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA**, l'ufficio, valutata la gravità del comportamento, **può notificare un provvedimento di esclusione dell'operatore dalla banca dati** dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, rendendo invalida la partita IVA nel sistema elettronico di cui all'articolo 17 del [Regolamento \(UE\) n. 904/2010](#).

Il comma 2-sexies dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dispone che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti **in violazione** di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, **il modello F24 è scartato**. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «*disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*»

Art. 2

Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo

8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 **(1)**, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 **(1)**, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-*quater* e 2-*quinquies*, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.».

Nota (1)

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 35, comma 15-bis

*Disposizione regolamentare concernente
le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività*

15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima. *(I periodi da «Gli Uffici, avvalendosi» fino a «dalla banca dati medesima.» sono stati aggiunti dall'art. 22, comma 1, lett. c), del D.Lgs.*

21/11/2014, n. 175. Comma aggiunto dall'art. 37, comma 18, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248. Tale disposizioni si applica alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 01.11.2006)

Debiti tributari accollati: preclusa la compensazione

**Accollo del debito d'imposta altrui
e divieto di compensazione**



L'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito riportato) interviene sulla disciplina l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dell'art. 8, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). In particolare, le novella vieta expressis verbis il pagamento del debito accollato mediante

compensazione. In pratica, chi si accolla un debito tributario altrui non può più pagarlo tramite la compensazione in F24. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti di legge e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato. In deroga alla disciplina generale, gli atti di recupero in conseguenza della violazione del divieto di compensazione sono **notificati entro l'ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento.** La disposizione, "intende contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni effettuate mediante l'accollo del debito tributario da parte di soggetti che ne effettuano il pagamento tramite compensazione con crediti inesistenti precostituiti in capo a società cartiere". *(Così, sintesi delle misure di contrasto all'evasione e alle frodi a cura del Mef)*

L'accollo d'imposta di cui all'art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212

L'accollo del debito tributario è un istituto, previsto dallo Statuto del Contribuente all'articolo 8 L. 212/2000, rubricato: «*Tutela dell'integrità patrimoniale*», che ammette l'estinzione delle obbligazioni tributarie «*anche per compensazione*» (comma 1) e «*l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario*» (comma 2). La disciplina dell'accollo del debito d'imposta rimanda, per le disposizioni attuative, ad un decreto del Ministro delle finanze, ad oggi mai emanato.

Rispetto l'accollo civilistico (*cfr.* l'articolo 1273 c.c.), le disposizioni sull'accollo tributario non consentono l'adesione del creditore, né la possibilità di opporre allo stesso le eccezioni fondate sull'accordo sotteso. Con la [risoluzione 15 novembre 2017, n. 140/E \(in "Finanza & Fisco" n. 37/2017, pag. 2677\)](#), l'Agenzia delle entrate ha affrontato il problema dell'accollo del debito di imposta di cui all'art. 8, della legge 212/2000, per il quale «... è

ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario».

Fornendo un'interpretazione *anticipatoria*, l'Agenzia fiscale, nel citato [documento di prassi](#), ha precisato che l'istituto dell'accollo, seppur praticabile in ambito tributario, non è esperibile attraverso l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In base a tali presupposti l'Agenzia ha **negato la possibilità di soddisfare il debito tributario mediante compensazione nel caso di accollo**. Infine, nella risoluzione citata, l'Agenzia ha ritenuto opportuno **distinguere, ai fini sanzionatori, la posizione dell'accollato da quella dell'accollante**:

- **nei confronti dell'accollato**, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario, l'omesso pagamento comporta il **recupero dell'imposta non versata** e degli **interessi**, nonché l'applicazione della sanzione pari al **trenta per cento** di ogni importo non versato (articolo 13 comma 1 D.Lgs. n. 471 del 1997;
- **in capo all'accollante**, la sanzione pari al **trenta per cento del credito** utilizzato, qualora questo sia effettivamente esistente (di cui all'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (recuperata l'imposta in capo all'accollato, il credito dell'accollante tornerà utilizzabile secondo le regole ordinarie) o la sanzione dal **cento al duecento per cento della misura dei crediti utilizzati**, laddove inesistenti di cui all'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997).

La nuova disciplina

Il **comma 1** dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 in esame, **mantiene la possibilità di accollo** ai sensi della citata norme dello Statuto del contribuente, disponendo che i relativi pagamenti seguano le modalità

imposte da specifiche disposizioni di legge.

Il **comma 2 esplicita il divieto** di pagamento del debito accollato mediante **compensazione**.

Nel caso di **violazione del divieto di compensazione dell'accollante (comma 3)**, i pagamenti effettuati in compensazione **si considerano come non avvenuti** a tutti gli effetti di legge, generando così conseguenze sanzionatorie in capo ai soggetti coinvolti.

Il **comma 4** dispone, in deroga alla disciplina generale, che i relativi atti di recupero delle sanzioni, dell'imposta non versata e dei relativi interessi **potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento**. Si dispone che l'accollante sia coobbligato in solido con l'accollato per l'imposta e gli interessi.

Le sanzioni irrogate, in adesione alla "*profetica*" interpretazione dell'Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 140 del 2017 sono le seguenti:

a) all'**accollante** sono comminate le sanzioni pari al **trenta per cento del credito**, se il credito indebitamente compensato è esistente, o dal cento al duecento per cento dell'importo, ove il credito sia inesistente (articolo 13, commi 4 o 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);

b) all'**accollato** è comminata la sanzione pari al **trenta per cento** del dovuto (articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), recuperando l'imposta dovuta e gli interessi, importi per i quali **l'accollante è coobbligato in solido**.

I commi 1, 4 e 5 dell'articolo 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

(Omissis)

4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.

5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il **comma 5** demanda a un **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle ulteriori disposizioni attuative.

Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «disposizioni urgenti in materia fiscale e

***per esigenze
indifferibili»***

Art. 1

***Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di
compensazione***

1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 **(1)**, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.
3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:
 - a) all'accollante le sanzioni di cui all'articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
 - b) all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l'importo di cui al comma 3 e i relativi interessi. Per l'importo di cui al comma 3 e per gli interessi l'accollante è coobbligato in solido.
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle

entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

Nota (1)

L. 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Art. 8

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

Assegnato alla Camera il Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020

Il Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (A.C. 2220) è

stato assegnato in sede referente alla commissione Finanze della Camera dei deputati

Soggetti ISA. Suddivisione fifty fifty degli acconti Irpef, Ires e Irap

Arriva la rideterminazione al 50% degli acconti (Irpef, Ires e Irap) per le soggetti che applicano gli Isa. In pratica, per dei contribuenti che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro cambia la ripartizione degli acconti: le due rate saranno di pari importo, ognuna del 50%, non più la prima del 40% e la seconda del 60%. La novità già operativa per l'anno in corso (dal 27/10/2019), fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico. La nuova suddivisione degli acconti si applica anche ai soci delle società di persone, ai soci delle società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, agli associati di associazione tra artisti o professionisti e a i collaboratori di imprese familiari se le società/associazioni partecipate sono soggetti ISA che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Elenco dei revisori dei conti degli enti locali. Modalità e termini di presentazione delle nuove domande di iscrizione nell'elenco in vigore dal 1° gennaio 2020 e adempimenti per i soggetti già iscritti

Con decreto ministeriale del 24 ottobre 2019, è stato approvato l'avviso relativo alle modalità e ai termini per l'iscrizione nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali che sarà in vigore dal 1° gennaio 2020.

La richiesta di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica, perentoriamente dalle ore 12.00 del 4 novembre 2019 alle ore 18.00 del 16 dicembre 2019, secondo le modalità stabilite nel suddetto avviso.

In Gazzetta il recepimento

della V direttiva antiriciclaggio e il Decreto fiscale

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» e il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.».

Phishing. Attenzione alle email truffa con avviso di “raccomandata digitale” dall'Agenzia Riscossione

Agenzia delle entrate-Riscossione segnala che sono in corso tentativi di truffa via email che, dietro la comunicazione dell'arrivo di una “raccomandata digitale”, invitano a cliccare su un link per accedere al documento o a inserire dei codici.

Si tratta di un tentativo di phishing finalizzato al furto di dati personali e delle credenziali bancarie.

Modello 770/2019. Le scadenze

I sostituti d'imposta, comprese le amministrazioni dello Stato devono presentare entro il 31 ottobre 2019 la dichiarazione relativa al 2018 modello 770/2019 Redditi 2018

“Redditi” Pf, Sp, Sc ed Enc. Nuovo aggiornamento dei software di compilazione e controllo

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate le versioni aggiornate dei software 2019 che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi di persone fisiche, società e enti non commerciali.

Applicazione maggiore aliquota e rinuncia detrazioni d'imposta sui redditi da pensione Inps. Pronta la procedura on line per la richiesta

In merito alle condizioni di spettanza e variazione delle detrazioni circolare n. 15 del 5 marzo 2008 (par. 1.1 – in “Finanza & Fisco” n. 8/2008, pag. 735) l'Agenzia delle Entrate ha precisato che “si ritiene che le detrazioni di cui all'art. 13 (del TUIR), anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d'imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l'applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.”. Per questo motivo l'Inps con messaggio n. 3853 del 24 ottobre 2019 (di seguito riportato), rende noto che è stata attivata l'apposita dichiarazione on line, con la quale è possibile inviare le suddette comunicazioni anche per il periodo d'imposta 2020.

Decreto Sisma. In Gazzetta i nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai recenti terremoti

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019, il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»

Indici Sintetici di Affidabilità. Aggiornato il software di controllo

Rilasciata una nuova versione (la 1.0.2 del 24/10/2019) del software che consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le eventuali anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche del "Tuo ISA 2019" e dalle specifiche tecniche relative ai controlli telematici.

Decreto Sisma. Il Cdm approva ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai recenti terremoti

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 21 ottobre 2019, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori interventi urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

Dichiarazione di successione. Aggiornato modello e istruzioni

Con provvedimento del 21 ottobre 2019, prot. n. 728796/2019, aggiornato il modello di dichiarazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche al fine di tener conto delle disposizioni agevolative previste per gli immobili inagibili a causa di eventi calamitosi, recate dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, nonché quelle previste dall'art. 82 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 in materia di Terzo settore. Inoltre, acquisiti alcuni orientamenti interpretativi intervenuti per la gestione della fattispecie agevolativa prevista dall'art. 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per i terreni agricoli e montani.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2019

In questo numero:

- l'emissione di note di variazioni IVA in presenza di procedure concorsuali o esecutive;
 - la soggettività passiva IMU in caso di separazione delle c.d. coppie di fatto;
 - la tutela del contribuente contro le pratiche dilatorie volte a ritardare la percezione dei rimborsi;
 - lo scomputo delle ritenute ma non versate e non certificate;
 - la difesa del socio in caso di accertamento dell'utile extracontabile sociale;
 - la contestazione dell'inattività del creditore in caso di deduzione delle perdite su crediti prescritti;
 - l'obbligo di apposizione del visto di conformità per il socio che partecipa ad una società di persone esonerata da misure premiali ISA;
 - le passività potenziali nel bilancio d'esercizio;
 - la revoca dello stato di liquidazione nelle società di persone;
 - l'estensione all'esercizio 2019 la sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli;
 - il nuovo regolamento in materia di assistenza tecnica e difesa del contribuente dinanzi alle commissioni tributarie per i soggetti non iscritti in albi professionali.
-

Saldo e stralcio e rottamazione cartelle, l'Agenzia riscossione comunica esito della domanda e importi

In arrivo 700 mila comunicazioni di Agenzia delle entrate-Riscossione in risposta ai contribuenti che hanno chiesto di aderire ai provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle. Le lettere sono rivolte a tutti coloro che hanno presentato la domanda per il “Saldo e stralcio”, ma anche i “ritardatari” della “Rottamazione-ter”, cioè chi ha mancato l'appuntamento entro la scadenza iniziale del 30 aprile scorso e ha usufruito della riapertura dei termini fino al 31 luglio 2019. Le comunicazioni, che informano gli interessati sull'esito della richiesta con l'indicazione dell'importo dovuto e delle modalità di pagamento, sono trasmesse da Agenzia delle entrate-Riscossione tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, mentre a tutti gli altri mediante lettera raccomandata. L'invio sarà completato, come previsto dalla legge, entro il prossimo 31 ottobre.

Bonus Pubblicità 2019: entro il 31 ottobre le domande per

l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali

Dal 1° al 31 ottobre 2019 è possibile inviare la comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2019 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In particolare è disponibile un'apposita procedura nella sezione dell'area autenticata "Servizi per" alla voce "comunicare", accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.

Decreto fiscale: nella bozza previsto lo "slittamento" delle compensazioni di crediti superiori a 5.000 euro per le imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP)

Il tanto temuto prestito forzoso a carico del settore privato dell'economia sta diventando realtà, infatti, nella bozza del Decreto fiscale si stanno materializzando le disposizioni per il differimento della compensabilità dei crediti Irpef, Ires e Irap fino a dopo la presentazione delle relative dichiarazioni per la parte eccedente i 5.000 euro, come già avviene per i crediti IVA. In pratica, il blocco delle compensazioni fino

alla presentazione delle dichiarazioni. In questo modo i legittimi crediti di imposta dei contribuenti resteranno bloccati fino all'autunno dell'anno successivo la formazione.

Il sostituto può scomputare la somma corrispondente alla ritenuta subita ma non versata

Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituto non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 D.P.R. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute. Questo il principio statuito dalle Sezione Unite della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 10378 del 12 aprile 2019.

Eventi sismici in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo tra il 2016 e il 2017. Nel

Decreto clima nuova proroga del versamento dei contributi sospesi

L'INPS con messaggio n. 3721/2019 rende noto che il termine del 15 ottobre 2019 per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei premi nei territori colpiti dal terremoto è stato ulteriormente prorogato al 15 gennaio 2020.

Manovra 2020, il Governo approva con la formula “salvo intese” il decreto fiscale e la legge di Bilancio

Il Consiglio dei Ministri di martedì 15 ottobre 2019, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili e il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022.

In Gazzetta il Decreto Clima

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2019 il decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229». Vigente dal 15 ottobre 2019 dovrà essere convertito in legge entro il 13 dicembre 2019.